

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 17

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### VINCENZO DE COSMO

per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale  
(abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 15 luglio 1992

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 15 luglio 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to MARTELLI)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Trani, 16 giugno 1992

Richiedo autorizzazione a procedere contro il Senatore Vincenzo De Cosmo nato a Molfetta il 28 ottobre 1942 ed ivi residente, per i reati enunciati nel foglio in allegato. Le indicazioni e le circostanze accusatorie sono enunciate nel secondo foglio in allegato.

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Saverio NUNZIANTE)

N. 104/91 R.G. 21

A) del reato di cui all'articolo 324 del codice penale, come modificato dall'articolo 323 secondo comma del codice penale, per avere preso nella qualità di Sindaco, componente la Giunta Municipale di Molfetta, un interesse privato, in concorso con gli altri componenti la Giunta Municipale, presenti e votanti favorevolmente (Ancona Giuseppe, De Nicolò Vito Enzo, De Musso Cosimo), in favore dell'agente Campanale Nino, agente di commercio della Mix Progetti s.r.l., reale beneficiario con quella azienda della fornitura, in luogo della Giochi Sport s.r.l. di Muggiò, falsamente destinataria della richiesta fornitura, abusando dei poteri conferiti dalla legge, violando l'articolo 46 lettera c) della legge regionale n. 27 del 1985, facendo ricorso illegittimo alla trattativa privata per l'affidamento della fornitura di 70 panche, da installare nella villa Comunale, verso il corrispettivo della somma, complessiva, di lire 116.620.000, giustificata sulla scorta di fornitura caratterizzata da diritto di esclusiva, non reale, e per non essere il modello brevettato, e per possedere altre ditte prodotto analogo ed omologo (vedi ditta Metalco, ditta Neri, ditta Interpark, ditta Play City), e per non essere la Giochi Sport di Muggiò, beneficiaria dell'affidamento, procurando al Campanale l'ingiusto profitto della somma citata, ottenuta in difformità della norma regolamentante la trattativa privata, con danno per gli altri fornitori, successivamente partecipanti alla licitazione privata, disposta di seguito alla reiezione di quella delibera da parte dell'Organo di controllo.

In Molfetta il 6 aprile 1990.

B) del reato ex articolo 110 del codice penale, 323 secondo comma del codice penale, perchè, nella qualità sub a), in concorso con Ancona, De Nicolò Vito Enzo, La Ghezza Raffaele, De Musso Cosimo, Corrieri Domenico, componenti la Giunta comunale sub a), abusavano del loro ufficio e con la delibera di sanatoria della fornitura illegittima per il motivo sub a) dell'11 luglio 1990, procurando ingiusto

profitto nei confronti del Campanale della Mix Progetti e della Giochi Sport s.r.l., per la corresponsione della somma per una trattativa privata illegittima, con danno della collettività del Comune di Molfetta e dei fornitori, aventi legittima aspettativa ed interesse per avere partecipato alla «gara ufficiosa» del 17 maggio 1990.

In Molfetta l'11 luglio 1990.

Gli elementi accusatori sono fondati e documentati:

a) dalla camicia del 30 marzo 1990, dalla quale si deduce, per la relazione dell'ingegnere Parisi, che la panca della Giochi Sport non era brevettata, per cui non poteva sussistere alcun diritto di esclusiva, tale da giustificare il ricorso alla eccezionalità dello strumento di cui all'articolo 46 lettera c) legge n. 27 del 1985 (doc. 1);

b) dall'annullamento della delibera del 6 aprile 1990 della sezione provinciale di controllo per la non sussistenza della condizione della trattativa privata legittimante la fornitura delle panche (doc. 2);

c) il rilievo della sussistenza, ammessa dallo stesso organo di Giunta municipale, di ben 15 ditte in grado di fornire la panca con le stesse caratteristiche tecniche, che sconfessa, vieppiù, il ricorso alla trattativa privata della delibera del 6 aprile 1990 (doc. 3);

d) dalla delibera c.d. «a sanatoria» della Giunta municipale del 31 agosto 1990 n. 1480, dalla quale si riscontra la reiterazione del comportamento illegittimo, evidenziato nel capo di attribuzione sub a), giustificato solo per la giustificazione del pregresso impegno di spesa, che, tuttavia, andava imputato al reale commissionario delle panche, singolarmente, senza procedere ad una indebita giustificazione in sanatoria.

Va segnalato che il senatore De Cosmo è stato informato attraverso informazione di garanzia.

*Il Procuratore della Repubblica*  
(F.to dr. Saverio NUNZIANTE)